

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 477/93 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari delle Repubbliche di Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3953/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 300 tonnellate di agli del codice NC ex 0703 20 00, dal 1° febbraio al 31 maggio,
- 1 200 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,
- 1 300 tonnellate di piselli congelati del codice NC 0710 21 00,
- 3 000 tonnellate di ciliegie dolci a polpa chiara, di diametro pari o inferiore a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato del codice NC ex 2008 60 39,
- 545 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, del capitolo 22 della NC,
- 5 420 ettolitri di acquaviti di prugne commercializzate con il nome di «Sljivovica», del codice NC ex 2208 90 33, e
- 1 500 tonnellate di tabacco «Prilep» dei codici NC ex 2401 10 60 e ex 2401 20 60, specificato in un accordo sotto forma di scambio di lettere dell'11 luglio 1980,

originari delle Repubbliche o territorio di cui al presente regolamento;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali vengono ridotti al livello indicato all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3953/92;

considerando che nei limiti di questi contingenti tariffari la Repubblica portoghese applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 4150/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che modifica i regolamenti (CEE) n. 449/86 e (CEE) n. 2573/87⁽²⁾;

considerando che le acquaviti di prugne e il tabacco «Prilep» devono essere corredati di un certificato di autenticità;

considerando che le importazioni di vini nella Comunità sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione che sia rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽³⁾;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/90 (GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 9).

⁽³⁾ GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 1.

modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari delle Repubbliche di Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia durante i periodi seguenti, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale	Dazio contingentale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.1507	ex 0703 20 00	Agli, dal 1° febbraio al 31 maggio 1993	300 t	0
09.1509	ex 0709 60 10	Peperoni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	1 200 t	0
09.1511	0710 21 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	1 300 t	0
09.1517	ex 2008 60 39	Ciliegie dolci a polpa chiara, di diametro pari o inferiore a 18,9 mm, snocciolate, destinate alla fabbricazione di prodotti di cioccolato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 ⁽¹⁾	3 000 t	0
09.1515	2204 21 25 ex 2204 21 29 2204 21 35 ex 2204 21 39 2204 29 25 ex 2204 29 29 2204 29 35 ex 2204 29 39	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli del codice 2009: — altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole: — — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: — — — altri: — — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol: — — — — — altri: — — — — — Vini bianchi — — — — — altri vini — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol: — — — — — altri: — — — — — Vini bianchi — — — — — altri vini — — — — altri: — — — — altri: — — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol: — — — — — altri: — — — — — Vini bianchi — — — — — altri vini — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol: — — — — — altri: — — — — — Vini bianchi — — — — — altri vini, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	545 000 hl	} 0 } 0 } 0 } 0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.1503	ex 2208 90 33	Acquaviti di prugne commercializzate con il nome di Sljivovica in recipienti di 2 litri o meno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	5 420 hl	0
09.1505	ex 2401 10 60 ex 2401 20 60	Tabacco «Prilep», dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993	1 500 t	0

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.1507	ex 0703 20 00	0703 20 00 * 10 0703 20 00 * 20 0703 20 00 * 30
09.1517	ex 2008 60 39	2008 60 39 * 10
09.1515	ex 2204 21 29 ex 2204 21 39 ex 2204 29 29 ex 2204 29 39	2204 21 29 * 95 2204 21 29 * 96 2204 21 39 * 94 2204 21 39 * 95 2204 21 39 * 96 2204 29 29 * 91 2204 29 39 * 93
09.1503	ex 2208 90 33	2208 90 33 * 10
09.1505	ex 2401 10 60 ex 2401 20 60	2401 10 60 * 10 2401 20 60 * 10

(¹) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è attuato in applicazione delle disposizioni comunitarie adottate in materia.

Nei limiti di questi contingenti tariffari, la Repubblica portoghese applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 4150/87.

2. Per poter beneficiare di questa concessione tariffaria, i prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle disposizioni di origine adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (¹).

3. Le importazioni di vini sono soggette al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché esse siano ammesse al beneficio di detti contingenti tariffari deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

4. All'importazione, le acquaviti di prugne e il tabacco «Prilep» devono essere corredati di un certificato di autenticità rilasciato dalle competenti autorità delle Repubbliche o del territorio di cui al presente regolamento conformemente ai modelli allegati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingente, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/91 (GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4).

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immisione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permette.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di

accesso ai contingenti, finché il saldo del volume contingente corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	2 No	ORIGINAL	
	3 Quota year Année contingentaire	4 Country of destination Pays de destination	
	6 Issuing authority Organisme émetteur		
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	7 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ Plum spirit 'Šljivovica' Eau-de-vie de prunes « Šljivovica » (CN Code ex 2208 90 33) (Code NC ex 2208 90 33)		
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport			
9 Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis	10 % vol of alcohol % vol d'alcool		11 Litres Litres
12 % vol of alcohol and litres (in words) % vol d'alcool et litres (en lettres)			
13 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR I hereby certify that the plum spirit 'Šljivovica' described in this certificate corresponds with the definition given on the reverse. Je certifie que l'eau-de-vie de prunes « Šljivovica » décrite dans ce certificat correspond à la définition figurant au verso. Place Lieu Date Date (Stamp and signature) (Cachet et signature)			

DEFINITION

Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name ŠLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, being into-force in the Republics and territory referred to in this Regulation.

DÉFINITION

Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination ŠLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les républiques et territoire visés par le présent règlement.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	2 No	ORIGINAL
	3 Quota year Année contingentaire	4 Country of destination Pays de destination
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	6 Issuing authority Organisme émetteur	
	7 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ Tobacco — Tabac 'Prilep' (CN Code ex 2401 10 60 and ex 2401 20 60) (Code NC ex 2401 10 60 et ex 2401 20 60)	
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport		
9 Marks and numbers — Number and kind of packages Marques et numéros — Nombre et nature des colis	10 Net weight (kg) Poids net (kg)	
11 Net weight (in words) Poids net (en lettres)		
12 CERTIFICATE BY THE ISSUING AUTHORITY — VISA DE L'ORGANISME ÉMETTEUR I hereby certify that the tobacco described in this certificate is 'Prilep' tobacco within the meaning of Regulation (EEC) No 547/92. Je certifie que le tabac décrit dans ce certificat est le tabac « Prilep » au sens du règlement (CEE) n° 547/92. Place Lieu Date Date (Stamp and signature) (Cachet et signature)		